

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3336</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVATORI e DI GIESI

*Presentata il 19 dicembre 1974*

**Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione dei decreti delegati in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, il Governo ha inteso corrispondere, tra l'altro, un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica (vedi decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418), nonché al personale docente (vedi articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) della scuola secondaria ed artistica.

Già antecedentemente all'entrata in vigore dei decreti delegati il personale della scuola era impegnato in misura considerevole, sia per l'aumento della popolazione scolastica, sia per il particolare funzionamento didattico impostosi specie in questi ultimi tempi, in particolare per la scuola media, sia per la più attiva partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita della scuola

Tali esigenze erano state messe in giusta luce nella relazione al disegno di legge (atto 1119/S) presentato dal Ministro Ferrari-Agradi, nel corso della V legislatura, il 6 febbraio 1970, e decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, ma ripresentato

dal Ministro Scalfaro il 12 febbraio 1973 (atto 897/S). I due provvedimenti erano relativi solo al personale ispettivo e direttivo, ma i nuovi compiti assegnati ai docenti dai decreti delegati fanno sì che le medesime esigenze di compensare le prestazioni scolastiche oltre l'orario di servizio valgano anche per il personale docente. I decreti delegati recepivano, dunque, giustamente, questa istanza.

Non si ritiene, peraltro, congrua la misura oraria del compenso, e pertanto è stato predisposto l'accluso provvedimento, inteso ad elevare a un centesimo del trattamento mensile in godimento la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Ciò anche per adeguare, tra l'altro, la recente normativa dei decreti delegati al disposto dell'articolo 2108 del codice civile, a tenore del quale il lavoro straordinario non può essere retribuito in maniera inferiore a quello ordinario.

Le stesse esigenze, già illustrate, relative allo sviluppo delle attività scolastiche, consigliano di aumentare da 3 a 6 le ore setti-

manali per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extra curriculari compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

È appena il caso di ricordare che al maggior onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento potrà farsi fronte con gli incrementi di fondi che saranno stanziati sui capitoli di bilancio già esistenti del Ministero della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previsto per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dall'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, e dal penultimo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è pari ad un centesimo del trattamento mensile in godimento.

### ART. 2.

È elevato da tre a sei il limite massimo di ore settimanali per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extra curriculari di cui al quinto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

### ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.